

di ritenere che l'Istituto può concedere senza timore di alcun pregiudizio la proroga richiesta.

In vista di siffatte informazioni, le quali assumono maggior valore in quanto date dal comm. Colombo che, nella qualità di Direttore della "Fispolare", nel 1909 non aveva esitato a concedere una proroga riducendo le garanzie ipotecarie e la misura dello interesse dal 5 al 4,75 per cento; ed in considerazione del fatto che le condizioni eccezionali del mercato finanziario giustificano ampiamente la richiesta proroga, il Direttore Generale propone che sia consentita una proroga biennale, e cioè sino al 5 luglio 1917, a condizione che gli eredi Strada si sottopongano per tale periodo all'obbligo di pagare un interesse del 5,50 per cento.

Il Comitato è d'avviso che la proroga richiesta possa essere accordata, alle condizioni indicate dal Direttore Generale, per sole L. 100.000; e si riserva di promuovere le deliberazioni del Consiglio quando si sia ottenuto l'assenso degli eredi Strada.

2- Affitto di bottega nello stabile di via del Tritone 132 -

Tiene data lettura della seguente memoria, ap.